

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1229 DELLA COMMISSIONE**del 29 novembre 2019****che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli standard operativi dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni per la raccolta, l'aggregazione, la comparazione, la verifica della completezza e della coerenza dei dati e l'accesso ad essi****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 7, lettera a), e l'articolo 17, paragrafo 2, lettere b), c) e d),

considerando quanto segue:

- (1) I soggetti di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402 dovrebbero essere in condizione di assolvere alle loro responsabilità, ai loro mandati e obblighi rispettivi. Le informazioni che i repertori di dati sulle cartolarizzazioni forniscono a tali soggetti dovrebbero pertanto essere di qualità elevata e prestarsi all'aggregazione e comparazione tempestiva, strutturata ed esauriente tra i diversi repertori di dati sulle cartolarizzazioni. I repertori di dati sulle cartolarizzazioni dovrebbero perciò valutare se dette informazioni sono complete e coerenti prima di metterle a disposizione di tali soggetti e dovrebbero fornire loro un rapporto di fine giornata e un punteggio globale di completezza dei dati.
- (2) Le procedure per la verifica della completezza e coerenza delle informazioni che i cedenti, i promotori o le SSPE segnalano ai repertori di dati sulle cartolarizzazioni dovrebbero tenere conto della varietà di tipi, caratteristiche e pratiche di cartolarizzazione. È quindi opportuno stabilire procedure di verifica che prevedano la comparazione delle informazioni segnalate per cartolarizzazioni tra loro simili, quali le cartolarizzazioni con cedente, tipo di esposizione sottostante, caratteristica strutturale o geografica identici o collegati.
- (3) Per garantire la qualità delle informazioni segnalate, le procedure di verifica dovrebbero altresì applicarsi alla completezza e coerenza della documentazione che le corrobora. Data tuttavia la difficoltà relativa della verifica della completezza e coerenza di tale documentazione, i repertori di dati sulle cartolarizzazioni dovrebbero richiedere ai soggetti segnalanti di confermare per iscritto che la documentazione riguardante le cartolarizzazioni che essi mettono a disposizione è completa e coerente. Gli aggiornamenti rilevanti della documentazione già trasmessa dovrebbero essere considerati un nuovo documento sulla cartolarizzazione che impone una richiesta di conferma scritta.
- (4) Per mettere i soggetti di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402 in condizione di assolvere alle loro responsabilità, ai loro mandati e obblighi rispettivi, le informazioni relative alle cartolarizzazioni a cui tali soggetti devono avere accesso diretto e immediato dovrebbero essere comparabili tra i diversi repertori di dati sulle cartolarizzazioni secondo modalità armonizzate e coerenti. Tali informazioni dovrebbero pertanto essere trasmesse nel formato XML (Extensible Markup Language), che è ampiamente utilizzato nel settore finanziario.
- (5) Dovrebbe essere garantita la riservatezza di ogni tipo di dati scambiati tra repertori di dati sulle cartolarizzazioni e i soggetti di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402. Tali scambi dovrebbero quindi essere effettuati tramite una connessione tra macchine (machine-to-machine) sicura e utilizzando protocolli di cifratura dei dati. Al fine di garantire standard minimi comuni dovrebbe essere utilizzato un protocollo di trasferimento dei file SSH.

⁽¹⁾ GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35.

